

Breve vademecum per la sopravvivenza dei “ragionieri”

a cura di Matteo Barbero
Asti, 22 marzo 2018
Cossato, 26 marzo 2018



Indice

- Verso il rendiconto 2017
- Pareggio di bilancio e investimenti
- Il bilancio consolidato

Le scadenze

31 marzo 2018

Certificazione del pareggio di bilancio 2017

Richiesta spazi finanziari alla Regione Piemonte

Manifestazioni di interesse per lo “sblocca avanzi” regionale

30 aprile 2018

Approvazione del rendiconto 2017

31 luglio 2018

Salvaguardia degli equilibri e assestamento

30 settembre 2018

Approvazione del bilancio consolidato 2017

Formazione IFEL *per i Comuni*

Verso il rendiconto 2017



Residui

Il nuovo ordinamento contabile non consente la registrazione di impegni ed accertamenti non assistiti da un'obbligazione giuridica perfezionata.

Non è ammesso mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell'obbligazione.

Attenzione particolare deve essere riservata agli impegni assunti a fine esercizio.

Residui

Occorre procedere all'eliminazione definitiva dei residui attivi non assistiti da obbligazione giuridica dal conto del bilancio attraverso una descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione.

Per i residui attivi inesigibili si procede all'eliminazione poiché, pur essendo assistiti da un'obbligazione giuridica, l'esecuzione del titolo di credito vantato non porta, in ogni caso, al soddisfacimento dell'obbligazione.

Per i residui di dubbia esigibilità, occorre, nel caso vengano conservati, accantonare al fcde. In alternativa, è possibile procedere alla cancellazione trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto del patrimonio. L'elenco è allegato al rendiconto.

Residui

I residui passivi insussistenti e prescritti vengono cancellati poiché non assistiti da obbligazione giuridica.

I residui passivi, sorretti da obbligazione giuridica, non scaduti vanno re-imputati attraverso la cancellazione dal rendiconto 2017 e la successiva re-imputazione nell'esercizio in cui giungono a scadenza.

Eccezione: la spesa corrispondente ai quadri economici progettuali delle opere pubbliche se ci sono voci di costo cui non corrisponde ancora un'obbligazione giuridica perfezionata purché sia presente una delle due condizioni: 1) sia stata formalmente indetta la gara (in assenza di aggiudicazione entro l'anno successivo le risorse confluiscono nell'avanzo vincolato); 2) sia stata sostenuta una spesa del quadro economico che manifesti l'inequivocabile volontà dell'ente di dar avvio all'investimento (escluse le spese di progettazione).

Residui

Un residuo non divenuto esigibile al 31/12 deve essere immediatamente cancellato e reimputato all'anno in cui diverrà esigibile.

La reimputazione consiste nell'iscrizione dell'anno in cui giunge a scadenza l'obbligazione, attraverso un incremento della previsione per l'importo re-imputato.

Salvo casi particolari (ad esempio, crediti rateizzati) non è ammessa la reimputazione di residui già in precedenza dichiarati esigibili.

Residui

Con il riaccertamento ordinario è consentita la riclassificazione dei residui.

Si provvede alla rettifica in aumento e alla contestuale diminuzione se la riclassificazione avviene nell'ambito dello stesso titolo se il totale dei titoli per residuo di bilancio non risulti variato.

Per i residui attivi, nel caso in cui il residuo sia spostato in un titolo di entrata diverso da quello inizialmente attribuito, si opera una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione e non un accertamento di nuovi crediti in competenza dell'esercizio, fermo restando la verifica degli equilibri finanziari.

ù

Nel caso dei residui passivi, la riclassificazione su diversi titoli di bilancio, occorre provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Residui

L'eventuale accertamento di maggiori crediti o debiti relativi a residui attivi e passivi, comporta, per i residui passivi, la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

Nel caso in cui il riconoscimento interviene successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

In caso di residui attivi, si provvede invece all'incremento del residuo attivo e non all'accertamento nell'esercizio di competenza.

Fpv

Il fondo pluriennale vincolato (fpv) nel riaccertamento ordinario è di norma applicato per la reimputazione della spesa in conto capitale (essenzialmente lavori pubblici) per variazione cronoprogramma (entrate vincolate ed entrate destinate agli investimenti).

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.

Nel riaccertamento ordinario il fondo pluriennale vincolato non è dato dalla differenza tra residui attivi e passivi reimputati ma dai residui passivi reimputati al netto dei residui attivi correlati reimputati.

Fpv

La reimputazione tramite fpv per le spese correnti riguarda quattro ipotesi:

1. la quota di salario accessorio da liquidare sul 2018, nel caso in cui nel 2017 sia stata sottoscritto il contratto decentrato;
2. le spese per i legali in casi di contenzioso in essere;
3. le spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa;
4. gli impegni di spesa che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (c.d. fatto sopravvenuto).

Eco-pat

L'adozione della contabilità economico-patrimoniale è obbligatoria dal 2016 per tutti gli enti.

Fanno eccezione i soli enti fino a 5.000 abitanti, che potevano rinviarla (occorre formale deliberazione consiliare) al 2017.

L'obbligo riguarda anche le unioni.

Eco-pat

Le principali cose da fare sono:

1. riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2016;
2. rivalutazione dell'attivo e del passivo riclassificato;
3. determinazione delle differenze di valutazione, con registrazione contabile;
4. determinazione delle riserve da capitale o registrazione della perdita da rivalutazione;
5. scritture di ripresa di rimanenze e risconti;
6. Scritture di assestamento e rettifica.

Eco-pat

La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità eco-pat è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D. Lgs. 118/2011.

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniali.

Si possono individuare due tipi di rettifiche:

- FORMALI
- SOSTANZIALI

Le prime sono dovute ad una diversa allocazione di una posta contabile senza la necessità di modificarne il valore.

Le seconde, invece, incidono sul patrimonio netto.

Eco-pat

La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca agli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive

Eco-pat

La riapertura dello stato patrimoniale al 1/1/2017 non ha impatto sul conto economico, ma solo sullo stato patrimoniale riferito al 31/12/2016, che viene rettificato con riferimento al 1/1/2017.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, devono essere allegati al rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale (2016 o 2017), unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

Eco-pat

La riapertura dello stato patrimoniale al 1/1/2017 non ha impatto sul conto economico, ma solo sullo stato patrimoniale riferito al 31/12/2016, che viene rettificato con riferimento al 1/1/2017.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, devono essere allegati al rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale (2016 o 2017), unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

Eco-pat

Mediante apposita delibera assunta dalla Giunta deve anche essere ridefinita l'articolazione del patrimonio netto.

In pratica, ciascun ente dovrà imputare a riserva un valore medio dei risultati economici degli ultimi esercizi, calcolando per differenza il fondo di dotazione.

Anche gli enti > 5000 abitanti devono adeguare il loro patrimonio netto, introducendo le due nuove riserve indisponibili “per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” e “per conferimenti non patrimonializzabili e utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto”.

Se il fondo di dotazione diventa negativo, l'ente deve motivare nella relazione sulla gestione e individuare i provvedimenti di riequilibrio

Formazione IFEL *per i Comuni*

Pareggio di bilancio e investimenti



Spazi finanziari

Gli spazi assegnati dal Mef (circa 140 milioni per il Piemonte) devono essere utilizzati:

- in caso di applicazione di avanzo mediante impegni esigibili nel 2018 o fpv;
- in caso di ricorso al debito esclusivamente mediante impegni esigibili nel 2018.

In caso di mancato utilizzo superiore al 10%, dal 2020 scatta l'esclusione dai nuovi riparti (dal 2019 per gli spazi "sprecati" nel 2017).

Spazi finanziari

Identico meccanismo per gli spazi che saranno assegnati dalla Regione.

Termine per le richieste: 31 marzo 2018.

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/840-portale-dellerilevazioni-degli-enti-locali-accesso-per-compilatore>

Priorità:

1. Comuni fino a 1.000 abitanti
2. Progetti esecutivi
3. Strutture socio-sanitarie
4. Spese per la sicurezza

Sblocca avanzi

D.G.R . 3-5817 del 27 OTTOBRE 2017.

Come funziona?

La Regione eroga spazi verticali ai comuni che cedono un pari importo di avanzo libero (cessione vera, con mandato di pagamento). La quota ceduta entra in un fondo regionale che finanzia sotto forma di contributo gli investimenti segnalati dai comuni cedenti sulla base di specifici accordi di programma.

Corte cost. 247/2017

Interpretazione “costituzionalmente orientata” della L. 243/2012, art. 9

Non è conforme ai parametri costituzionali la norma che comporti la preclusione a utilizzare l'avanzo di amministrazione pur dopo il suo accertamento nelle forma di legge dovendo l'avanzo permanere nella disponibilità d'impiego dell'ente che ne è titolare.

La mancata inclusione dell'avanzo tra le entrate rilevanti ai fini dell'equilibrio del bilancio verrebbe a configurare un contributo ai vincoli di finanza pubblica senza che ne ricorrano i necessari requisiti:

Corte cost. 247/2017

Interpretazione costituzionalmente orientata della L. 243/2012, art. 9

L'impiego dell'avanzo come contributo ai vincoli di finanza pubblica risulta intrinsecamente contrario ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità perché la sua dimensione sarebbe del tutto casuale e perché verrebbe a costituire una immotivata penalizzazione degli enti più virtuosi.

Gli enti mantengono la piena facoltà di gestire il fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dalla sua collocazione nei titoli di bilancio.

Corte cost. 247/2017

Interpretazione costituzionalmente orientata della L. 243/2012, art. 9


Ma la circolare Mef 5/2018 mantiene l'impianto attuale.

Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, gli avanzi potenzialmente spendibili valgono 16,2 miliardi

Formazione IFEL *per i Comuni*

Il bilancio consolidato

Il percorso



Le novità

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Le novità

Corte conti Piemonte, parere n. 19/2018

Se un comune ha una partecipazione minima in una società che gestisce il servizio idrico integrato in regime di in house (nella fattispecie, si tratta della Smat, un colosso che serve tutti i comuni della Città metropolitana di Torino) dovrà obbligatoriamente consolidarla. In tal caso, infatti, non varrà più la facoltà di escludere le partecipazioni sotto l'1%. Per la stessa ragione, nei medesimi casi, non servirà più calcolare le soglie di rilevanza (10% dell'attivo, dei ricavi e del patrimonio netto), perché comunque vi è l'obbligo di consolidamento. A nulla rileva il fatto che l'affidamento sia disposto non dal comune, ma da un ente strumentale (come, sempre per tornare al caso in esame, un'autorità di ambito territoriale ottimale).

Diverso potrebbe essere, invece, il caso in cui l'affidamento diretto sia disposto da un altro ente locale (regione o provincia).

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Matteo Barbero
matteo.barbero@anci.piemonte.it

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

